

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE N. 2375/2026, PUBBLICATA IN DATA 20 APRILE 2026,

RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 3577/2026

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della sig.ra **Giovanna Condemi** (C.F. CNDGNN06A56D976I), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. di cui all'ordinanza collegiale n. 2375/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 3577/2026;

AVVISANO CHE

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi al quale si procede è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 3577/2026;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dalla ricorrente **Giovanna Condemi** contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi della Basilicata, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", l'Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi della Calabria, Università Europea di Roma, l'Università degli Studi di Catanzaro, Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi dell'Insubria - Varese, l'Università degli Studi di L'Aquila, l'Università degli Studi Link Campus University, l'Università LUM "Giuseppe Degennaro", l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Milano Statale, l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", l'Università degli Studi di

Pavia, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi del Salento (Lecce), l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Trento, l'Università degli Studi di Udine, l'Università Kore di Enna, Unicamillus, Università Vita-Salute San Raffaele, Università Campus Bio-Medico di Roma, l'Università degli Studi di Verona e il Consorzio Universitario CINECA. Si precisa, altresì, che il ricorso è stato inoltre notificato alla sig.ra De Simone Giada Rachele e alla sig.ra Ciarlo Annalisa individuate come soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi poiché entrambe collocate utilmente in graduatoria del corso di laurea in Medicina e chirurgia in esito alla procedura selettiva a.a. 2025/2026;

3) in ottemperanza alle disposizioni previste dal TAR Lazio – Roma con l'ordinanza collegiale n. 2375/2026 si riporta di seguito il ricorso introduttivo nella sua versione integrale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

*Nell'interesse della sig.ra **Giovanna Condemi**, nata a Locri (RC) il 16/01/2006, C.F. CNDGNN06A56D976I, residente ad Africo (RC) in via Provinciale 47/K, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;*

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;

- *Università degli Studi della Basilicata – Potenza, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Brescia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università della Calabria, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Europea di Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi dell’Insubria – Varese, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi dell’Aquila, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi Link Campus University, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università LUM “Giuseppe Degennaro”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Milano-Bicocca, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi del Molise, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

- *Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università del Piemonte Orientale, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Politecnica delle Marche, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Sapienza Università di Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università del Salento, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Kore di Enna (UKE), in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR), in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università Campus Bio-Medico di Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore;*
- *Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore.*

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all’esito dell’accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28

gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro);
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro);
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Catanzaro);
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea

magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

- dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente;

- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;

- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;

- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente;

-della mail del 10 gennaio 2026, con la quale è stata inoltrata a parte ricorrente una comunicazione del Rettore Prof. Leonardo Palombi e dell’Amministratore Binu Peediyeckal Devassia con carta intestata della “Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio” avente ad oggetto “Modalità di immatricolazione/iscrizione presso l’università cattolica NSBC degli studenti classificati vincitori nella graduatoria di merito in Italia” disponendo una doppia immatricolazione;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Catanzaro) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea.

Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- *l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;*
- *i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;*

- *le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;*
- *l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.*

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Senonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone ex post l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) *l'illegittima mancata considerazione del precedente percorso universitario svolto dalla ricorrente;*
- (ii) *l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;*
- (iii) *l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;*
- (iv) *illegittimità dell'immatricolazione nella parte in cui prevede l'iscrizione a condizioni peggiorative rispetto agli altri immatricolati presso l'Ateneo di Tor Vergata;*
- (v) *l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).*

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, ha conseguito la sufficienza nella materia di biologia.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento

sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, qualora fosse stata informata sin dall'inizio che l'inserimento in graduatoria (e, dunque, la possibilità di immatricolazione) sarebbe stato assicurato anche a chi avesse conseguito la sufficienza in una sola materia, la parte ricorrente avrebbe orientato diversamente la propria preparazione, concentrandosi su uno o, al più, due insegnamenti, con esiti certamente diversi.

FATTO

1. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Catanzaro.

3. – Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

4. – Terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.

5. – Senonché, lo svolgimento di dette prove si è rivelato inficiato da macroscopiche e insanabili irregolarità. In primo luogo, la formazione impartita dagli Atenei si è dimostrata parziale, lacunosa e disomogenea sul territorio nazionale, non coprendo la totalità degli argomenti previsti dai vastissimi programmi ministeriali (c.d. syllabus), sui quali vertevano però i quesiti d'esame. In secondo luogo, e con ancor più grave pregiudizio per la par condicio tra i candidati, l'Amministrazione ha omesso di predisporre qualsivoglia misura di

sicurezza idonea a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici (quali smartphone o smartwatch), quali la schermatura delle aule o l'impiego di metal detector. Tale omissione ha consentito l'illecita diffusione dei quesiti in tempo reale, alterando irrimediabilmente la regolarità della competizione, come peraltro tempestivamente segnalato dalla scrivente difesa con formale diffida rimasta priva di riscontro.

6. – Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di aver ottenuto la sufficienza solo nella materia di biologia.

7. – A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025, confidando nel fatto che il Ministero avesse sollecitato gli Atenei a adottare tutte le misure di controllo idonee a impedire il verificarsi, anche in tale seconda sessione, delle gravi irregolarità registratesi nel primo appello, garantendo in tal modo uno svolgimento della prova conforme ai principi che presiedono le selezioni pubbliche, come quella per cui è causa.

Le cose, tuttavia, non sono andate così.

Anche nel secondo appello del 10 dicembre, invero, sono del tutto mancati adeguati controlli volti a impedire l'utilizzo di **telefoni cellulari** e smartwatch, con conseguente diffusione di materiale foto e video ritraente le domande di esame in tempo reale.

8. – Successivamente, l'Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla Lex specialis (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermando ex post l'inidoneità dell'intero sistema di selezione.

9. – Lo scorso **8 gennaio 2026** è stata pubblicata la **prima graduatoria nazionale di merito**; in tale graduatoria parte ricorrente è risultata assegnata alla sua 22° scelta, presso l'Ateneo di Tor Vergata - sede Tirana con posizione in graduatoria di 18306, avendo riportato la sufficienza nella materia di biologia (20), ma non presso l'Ateneo di prima (Catanzaro) o seconda (Messina) scelta.

VII	18306	CONDEMI	GIOVANNA	120,00	Medicina Roma "Tor Vergata" - Tirana
-----	-------	---------	----------	--------	--------------------------------------

Successivamente, l'Amministrazione ha previsto **un unico scorrimento** della graduatoria e, in data **28 gennaio 2026**, ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di circa 200 posti**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più

diffusamente nel prosieguo.

10. – Appare doveroso sottolineare, tuttavia, che la sig.ra Condemi, in sede di compilazione della domanda, era ben consapevole della circostanza per la quale l'Università di riferimento selezionata fosse la Tor Vergata con sede distaccata presso la città di Tirana e non certamente l'Università Privata Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio e, pertanto, con sommo stupore in data 10 gennaio 2026 ha constatato che per perfezionare l'iscrizione sarebbe stato necessario procedere ad una doppia immatricolazione!

In data 10 gennaio 2026, difatti, è pervenuta alla mail dell'odierna istante una comunicazione del Rettore Prof. Leonardo Palombi e dell'Amministratore Binu Peediyeckal Devassia con carta intestata della "Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio" avente ad oggetto "Modalità di immatricolazione/iscrizione presso l'università cattolica NSBC degli studenti classificati vincitori nella graduatoria di merito in Italia" con cui, richiamata la legge n. 80/2015 "Sull'istruzione universitaria e la ricerca scientifica nella Repubblica di Albania" e il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, veniva deliberato:

- L'avvio della doppia iscrizione presso il portale dell'Università di Tor Vergata e presso quello di UNIZKM, (quest'ultimo con riserva*), a partire da oggi, degli studenti classificati vincitori nella graduatoria di merito nazionale in Italia alla fine del semestre aperto, per il Corso congiunto di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia a Tirana;*
- La trasmissione ufficiale della lista dei vincitori dall'Università di Tor Vergata alla UNIZKM;*
- La scadenza al 30 gennaio 2026 per perfezionare l'iscrizione con il deposito della documentazione necessaria indicata al link <https://www-2022.cdsmc.med.uniroma2.it/semestrefiltro/> per calcolare il "voto medio" (richiesto dalla normativa albanese);*
- Il versamento della retta annuale di iscrizione, di gran lunga più onerosa rispetto agli altri Atenei, presso l'Ufficio finanza dell'UniCNSBC da effettuare in tre rate di cui il 35% al momento dell'iscrizione, il 35 % entro il 15 aprile 2026 e il 30 % entro il 1 luglio 2026.*

II. La sig.ra Giovanna Condemi apprendeva, dunque, di non essere stata assegnata ad una sede distaccata dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ma ad una sede amministrativa del tutto nuova e peculiare afferente a leggi, tassazioni e oneri economici ben maggiori di quelli che avrebbe potuto e dovuto sostenere qualora fosse risultata assegnataria di una sede in Italia.

Sebbene la sede di Tirana dal sito istituzionale del sito della Tor Vergata risulti strutturata quale c.d. joint degree tra l'Università Tor Vergata e la UNIZKM, nei fatti gli studenti assegnati alla sede di Tirana sono costretti ad accettare coattivamente - e senza nessuna previa informazione in merito - una presunta doppia iscrizione presso due distinte facoltà nonché a sostenere costi ingenti per una retta annuale pari a circa €.

9.560,00 che per 6 anni ammonta alla cifra spropositata pari a €. 57.360,00!

Gli studenti assegnati presso la sede di Tirana, dunque, sono stati chiamati a perfezionare l'iscrizione entro e non oltre la data del 14 gennaio 2026 o a rinunciare irrimediabilmente e definitivamente alla posizione nella graduatoria della procedura concorsuale e quindi anche all'assegnazione presso altre sedi.

12. Preme segnalare, inoltre, che parte ricorrente ha già conseguito nel corso della sua carriera accademica di Farmacia numerosi esami in materie scientifiche di base, tra le quali Fisica, Chimica e Biologia, acquisendo quindi i relativi crediti formativi universitari (CFU).

Senonché, la disciplina che ha introdotto le nuove modalità di accesso al Corso di laurea in questione, pur introducendo un percorso formativo denominato "Semestre filtro", **non ha previsto ingiustamente alcuna differenziazione per i candidati che, come l'odierna parte ricorrente, hanno già sostenuto esami universitari in discipline scientifiche affini.**

Di conseguenza, parte ricorrente è stata illegittimamente equiparata ad un neodiplomato, vedendosi costretta a dover dimostrare nuovamente conoscenze e competenze già ampiamente certificate da appositi esami universitari.

13. In ultimo, si dà atto che parte ricorrente ha superato con profitto gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) nella materia di Fisica (in data 2 febbraio con votazione di 23) e nella materia di Chimica (in data 16 febbraio con votazione di 26).

Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264. - violazione dell'art. 3 cost. – violazione del principio di eguaglianza; violazione dell'art. 97 cost. Violazione del principio di buon andamento della p.a. – eccesso di potere per disparità di trattamento - eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente, pur avendo già sostenuto e superato gli esami nelle materie scientifiche di base (fisica, biologia e chimica) nel corso di studi di Farmacia affine a quello oggetto della presente procedura concorsuale, al fine di poter accedere all'immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in maniera del tutto illogica si è ritrovata a dover sostenere nuovamente le prove d'esame previste dalle disposizioni ministeriali.

Preliminarmente, occorre rilevare che il D.M. n. 418/2025 **si palesa illegittimo nella parte in cui non prevede**

un meccanismo di riconoscimento della carriera universitaria pregressa per i candidati già laureati in discipline affini, costringendo gli stessi a sostenere nuovamente prove di idoneità in materie che sono state oggetto di esami universitari da loro sostenuti e verbalizzati.

A tal riguardo, sebbene il sistema del “numero chiuso” sia legittimo per garantire la qualità della formazione, le modalità di accesso non possono essere irragionevoli o discriminatorie.

Trattare in modo identico situazioni palesemente diverse, come quella di un neodiplomato e quella ad esempio di un laureato in Farmacia, costituisce una manifesta violazione dell’art. 3 primo Cost. il quale, sancendo il supremo principio di eguaglianza, impone che situazioni eguali debbano essere trattate in modo uguale, mentre situazioni diverse debbano essere trattate in modo diverso.

Nel caso di specie, dunque, la situazione dell’odierna ricorrente è stata irragionevolmente e in maniera del tutto discriminatoria paragonata a quella di un neodiplomato che non ha logicamente ancora affrontato un percorso universitario e, di conseguenza, non ha sostenuto e verbalizzato prove d’esame su specifiche materie scientifiche.

In effetti, di fronte alla presenza di un candidato neodiplomato, ben potrebbe l’Amministrazione richiedere una valutazione circa l’apprendimento degli insegnamenti impartiti nel corso delle settimane che hanno preceduto le giornate dedicate alle prove d’ammissione, come di fatto è accaduto per l’ammissione prevista per l’a.a. 2025/2026 al Corso di laurea in medicina e chirurgia.

Stessa cosa, invece, non può dirsi per un candidato che, nel corso di un percorso universitario affine a quello di Medicina e Chirurgia (Farmacia), ha già proficuamente sostenuto e, quindi, verbalizzato quelle stesse prove d’esame, dimostrando in tal maniera di possedere adeguate conoscenze sulle relative materie.

Com’è noto a codesto Ecc.mo TAR, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare il principio secondo cui gli studenti provenienti da altri corsi di laurea, anche diversi da Medicina, hanno diritto a una valutazione del loro curriculum per l’ammissione al corso di laurea in questione, ad anni successivi al primo, senza sostenere il test di ammissione iniziale (cfr. per tutte TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 3759/2020).

Codesto Ecc.mo TAR, in particolare, ha annullato disposizioni ministeriali che limitavano la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo del corso di laurea in esame, affermando che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse.

Ed invero, il Collegio, in quella occasione, ha avuto modo di argomentare che “il ricorso è fondato nella parte in cui si rappresenta l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso un’altra facoltà, senza che fosse necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a “Medicina e Chirurgia”)

[...] Sotto tale profilo già in sede cautelare le ragioni difensive della ricorrente sono state accolte, richiamando i principi interpretativi desumibili dalla **nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015**, il cui percorso argomentativo può essere, per quanto qui interessa, sintetizzato nei termini che seguono:

[...] - nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la "Determinazione delle classi di laurea magistrale"), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti. in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente:

- solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute:

- per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario (che deve, comunque, essere oggetto di rigorosa valutazione);

- non si pone, conclusivamente, alcun problema di "elusione" del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente che chiedi il trasferimento da altro Ateneo.

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da "Medicina e Chirurgia", crediti formativi "spendibili" anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo" (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 3759/2020).

Tale orientamento giurisprudenziale, consolidato per i trasferimenti ad anni successivi, deve valere a fortiori per la fase di ammissione al primo anno.

Se un laureato in Farmacia può essere ammesso al secondo anno di Medicina sulla base dei CFU conseguiti, è

palesemente illogico e contraddittorio obbligarlo a sostenere, non un test d'accesso, ma un test di idoneità di base in Chimica, Fisica o Biologia per accedere al primo anno per di più se gli esami sono già stati sostenuti!

La sua preparazione in tali materie non è solo presunta, ma certificata dal superamento di esami universitari, il cui livello di approfondimento è certamente superiore a quello richiesto in una prova di ammissione iniziale.

La finalità della prova di accesso è quella di verificare la preparazione di base e l'attitudine dello studente proveniente dalla scuola secondaria. Tale finalità è superata e assorbita, per un candidato come la ricorrente, dal superamento di esami nelle materie di base.

Per tali ragioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere una procedura di valutazione dei CFU pregressi, esonerando chi avesse già superato i relativi esami dal sostenere le corrispondenti prove di idoneità.

Orbene, il D.M. impugnato con il presente ricorso, ignorando completamente il curriculum studiorum di parte ricorrente, risulta essere palesemente viziato non solo per violazione dell'art. 3 comma 1 della Costituzione nella misura in cui ha generato un'ingiusta disparità di trattamento fra i candidati, ma anche per violazione dell'art. 97 Cost. il quale sancendo il principio del buon andamento della p.a. impone alla stessa di eseguire il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi e dei limiti imposti dalla legge. Conseguentemente, l'illogico e irragionevole modus operandi della p.a. risulta integrare gli estremi di un comportamento caratterizzato da eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati ed illogicità dell'agere amministrativo, censurato, com'è noto, dall'art. 21octies della l. 241/1990.

Nel caso di specie in particolare l'odierna parte ricorrente ha sostenuto le seguenti materie:

- chimica applicata alle scienze biomediche, votazione di 24, CFU 5;
- matematica con principi di statistica ed informatica - fisica, votazione di 27, CFU 10;
- biologia vegetale e botanica farmaceutica, votazione di 18, CFU 10;
- biologia animale, votazione di 24, CFU 6;

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

La disposizione oggi impugnata, contenuta nel punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, è palesemente

illegittima in quanto tradisce la logica stessa del sistema di accesso programmato delineato dalla L. 264/1999 e contraddice i più consolidati principi giurisprudenziali in materia.

*Il sistema del c.d. "numero chiuso" è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di **garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.***

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui "Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo" determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Anziché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano "congelati" e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l'accesso al primo anno di corso.

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso l'Ateneo di Catanzaro indicato quale sua prima scelta, invece che presso l'Ateneo Tor Vergata - Tirana.

Nello specifico, avendo ottenuto un punteggio pari a 120 la sig.ra Condemi avrebbe potuto e dovuto immatricolarsi presso l'Ateneo di Catanzaro (o nella sede di Crotone) o presso l'Ateneo di Messina in cui, peraltro, risultano vacanti rispettivamente (ivi considerate le sedi Medit) ben 12 posti in uno e ben 2 posti nell'altro!

L'operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l'intera procedura si fonda.

Tale modus operandi non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che "appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti

della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446).

Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di procedere “alla verifica circa l'eventuale sussistenza di una posizione “utile” in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l'ordine della medesima” (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla ratio della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili. La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una “disfunzione dell'amministrazione” che non può e non deve ricadere sui candidati.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di assegnare l'odierna parte ricorrente presso l'Ateneo di Catanzaro di prima scelta o di Messina di seconda scelta.

3. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post

delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

3.1. – La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su criteri di merito predeterminati.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di **“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”**.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che **“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”**.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

– al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);

– alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che **“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”**.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di **“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”**, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur

*intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa.***

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più evidente di così.** Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro. Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che

vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto ex ante le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbero potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema “a sezioni” e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 sezioni autonome, nelle quali i candidati vengono collocati “secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito”.

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle “vecchie” regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione nell'Ateneo di prima scelta (Catanzaro).

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la “copertura integrale di tutti i posti disponibili”, così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi contra legem né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

*Peraltro, la stessa finalità della “integrale copertura dei posti disponibili”, invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.***

*Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026” e che “**gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo**”.*

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

3.2. – L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

*Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del favor participationis e di parità di trattamento tra i concorrenti.*

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, “il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria performance facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

4. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 71/2025 e del d.m. n. 418/2025; violazione del d.m. n. 1115/2025 (allegato 1) nella parte in cui disciplina l'assegnazione e l'immatricolazione “a pena di decadenza”; violazione degli artt. 3, 34 e 97 cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e tutela dell'affidamento (art. 1 l. n. 241/1990); eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, illogicità manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione; carenza di base legale e introduzione surrettizia di condizioni aggiuntive e peggiorative (doppia immatricolazione, contribuzione privata estera, requisiti “voto medio” e status “con riserva”) non previste dagli atti ministeriali e non previamente conoscibili.

Nel quadro della riforma delineata dalla legge delega n. 26/2025 e dal D.lgs. n. 71/2025, la procedura di accesso al secondo semestre del corso di Medicina è concepita come una procedura nazionale, uniforme e comparativa e regolata da criteri omogenei su tutto il territorio nazionale di modo da assicurare che l'esito della graduatoria si traduca nell'assegnazione di una sede che non sia alterata da regimi giuridici ed

economici eterogenei e che non sia aggravata da condizioni ulteriori non previste e non conoscibili ex ante.

L'assegnazione, e conseguente immatricolazione, della sig.ra Giovanna Condemi alla sede “Università Tor Vergata – Tirana”, invece, si è, nei fatti, trasformata in una imposizione coattiva di un percorso del tutto peculiare rispetto alle sedi italiane: non si tratta di un'ordinaria iscrizione presso un ateneo statale secondo regole uniformi, ma di una “doppia immatricolazione” e di un assoggettamento a un circuito amministrativo ed economico del tutto peculiare che prevede:

- (i) l'avvio della doppia iscrizione (Tor Vergata e UNIZKM, quest'ultima “con riserva”);*
- (ii) adempimenti documentali e scadenze ulteriori rispetto a quelli previsti dalla procedura nazionale;*
- (iii) il versamento di una retta annuale presso l'Università Privata pari a € 9.569,00*
- (iv) la subordinazione dello status al criterio del “voto medio” richiesto dalla normativa albanese, con prospettata perdita del diritto allo studio in caso di mancato adempimento del requisito.*

Tale lesione risulta aggravata – ed è qui il punto decisivo – dal meccanismo di “coazione amministrativa” di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 1115/2025 che impone l'immatricolazione esclusivamente nella “prima sede utile” senza consentire opzioni alternative tra le preferenze espresse (“Lo studente è immatricolabile/iscrivibile ... presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate”) ed entro un termine di decadenza rigidissimo del 14 gennaio 2026 decorso il quale è preclusa la possibilità di immatricolarsi e/o iscriversi in qualsiasi altra delle sedi prescelte.

Ne consegue che la sig.ra Condemi non è stata posta dinanzi ad una scelta libera e consapevole, ma innanzi ad un aut-aut privo di alternative reali: accettare, in pochissimi giorni, un regime economico e amministrativo radicalmente diverso e più gravoso rispetto alle sedi italiane, oppure perdere definitivamente il punteggio conseguito in graduatoria e rinunciare al c.d. semestre filtro.

Tale assetto realizza una disparità di trattamento macroscopica e non ragionevole tra studenti assegnati a sedi italiane (soggetti alla disciplina ordinaria degli atenei pubblici, con contribuzione modulata e regole italiane certe e conoscibili, tra cui la possibilità di accedere all'ISEE) e studenti assegnati alla sede di Tirana, i quali vengono invece assoggettati a un doppio canale (statale/privato estero), a oneri economici sproporzionati e a requisiti ulteriori (documentali e meritocratici) estranei alla procedura nazionale.

Risulta dunque violato il principio di eguaglianza sostanziale e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., poiché, a parità di graduatoria e di preferenze, la sede “Tirana” comporta un aggravamento che incide direttamente sulla fruibilità del diritto allo studio di cui all'art. 34 Cost., trasformando l'assegnazione in un ostacolo economico non giustificato e non governato da criteri pubblici uniformi.

La nota della UNIZKM, peraltro, appare giuridicamente inidonea a fondare obblighi nei confronti degli

studenti assegnati nell'ambito di una procedura ministeriale italiana, e risulta comunque incompatibile con gli atti ministeriali, per le seguenti ragioni:

- *un atto interno di ateneo non può determinare, nell'ambito di una graduatoria nazionale italiana, obblighi ulteriori fondati su normativa straniera, pena la violazione dei principi di legalità, tipicità e predeterminazione dell'azione amministrativa e la lesione della par condicio;*
- *la “doppia iscrizione”, lo status “con riserva”, gli adempimenti ulteriori, la contribuzione privata estera e il piano rateale sono condizioni estranee alla disciplina ministeriale, che regola l'assegnazione e l'immatricolazione in modo uniforme e pubblico, prevedendo unicamente l'obbligo di immatricolarsi nella sede assegnata secondo le procedure dell'ateneo, ma senza alcuna base per imporre un secondo rapporto di iscrizione presso un soggetto terzo, né tantomeno una contribuzione privata estera;*
- *se la disciplina ministeriale impone l'immatricolazione entro il 14 gennaio 2026 a pena di decadenza, la nota introduce un circuito parallelo di scadenze (ad es. deposito documentazione entro 30 gennaio 2026) che, lungi dall'attuare il D.M., lo stravolge ai danni degli studenti;*
- *la nota subordina la stabilizzazione dell'iscrizione e perfino la permanenza nello status di studente alla verifica di un “voto medio” richiesto da normativa straniera e aggiunge un requisito idoneo a neutralizzare l'effetto dell'assegnazione e a incidere sulla posizione del candidato non in base al punteggio/posizione nella graduatoria, ma in base a un criterio estraneo e sopravvenuto, realizzando una forma di eterointegrazione illegittima delle regole concorsuali.*

La denunciata irragionevolezza e disparità economica prodotta da tale «cortocircuito», peraltro, ha costituito oggetto di plurime dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal Ministro Bernini sul punto: la stessa ha qualificato il regime contributivo applicato nel c.d. caso Tirana come incompatibile con il diritto allo studio e ha ribadito il principio per cui non può esservi alcuna differenza di trattamento economico tra Roma e Tirana, dovendo gli studenti della sede estera pagare le stesse tasse della sede italiana. Tale presa di posizione istituzionale conferma che l'assetto concretamente applicato agli assegnati di Tirana, ove comporti oneri superiori o condizioni ulteriori, determina una disuguaglianza non tollerabile e contraria alla ratio stessa del c.d. semestre filtro, che nasce per ampliare opportunità e non per produrre nuove disuguaglianze.

Qualora la sig.ra Condemi avesse voluto accedere ad una facoltà privata e avesse potuto e voluto sostenere costi ingenti non avrebbe sicuramente partecipato al c.d. semestre filtro e si sarebbe direttamente iscritta a partire dal mese di settembre, senza sostenere le prove e senza partecipare alla procedura concorsuale.

In definitiva, l'immatricolazione alla sede “Tor Vergata – Tirana” e il coinvolgimento di un'università privata e il suo regime si pone come asimmetria strutturale non giustificata all'interno di una procedura nazionale che

avrebbe dovuto garantire uniformità di condizioni e parità sostanziale di accesso.

Donde l'illegittimità del provvedimento laddove il Ministero non dispone l'immatricolazione della ricorrente presso l'Ateneo di Tor Vergata alle stesse condizioni degli altri studenti immatricolati presso questo Ateneo, dunque non dovendo pagare una tassazione differenziata e subire tutte le ulteriori conseguenze.

5. – Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso: (i) il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; (ii) il tradizionale test di ingresso per le università non statali; (iii) il test IMAT per i corsi in lingua inglese.

*Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.***

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al “potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici” e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

*A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.*

*Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private**. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.*

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i

suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.** Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che "l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**".

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di "preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico".

Ora, tali considerazioni di carattere "pratico" non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la

Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il fumus boni iuris è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al periculum in mora, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 hanno avuto inizio nel mese di marzo e sono attualmente in corso.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediato trasferimento presso la sede migliorativa, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi presso l'Ateneo di destinazione, né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto. La protrazione della situazione attuale comporterebbe altresì il rischio concreto di maturare un ritardo nel percorso formativo difficilmente recuperabile nel corso dell'anno accademico in corso.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Occorre infatti considerare che parte ricorrente risulta già regolarmente immatricolata presso una sede deteriore, avendo già occupato uno dei posti assegnati in sede di graduatoria nazionale: il trasferimento presso la sede migliorativa non comporterebbe pertanto alcun incremento del numero complessivo degli studenti iscritti al corso di laurea a livello nazionale, né alcuna alterazione del contingente totale dei posti banditi, i quali rimarrebbero invariati. Parte ricorrente si limiterebbe, in sostanza, a spostarsi da una sede all'altra all'interno del medesimo sistema formativo, senza gravare in alcun modo sulla capacità ricettiva complessiva.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei – l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché il

trasferimento di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta di autorizzazione all'immatricolazione in soprannumero e con riserva al corso di laurea presso la sede ambita.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente il 12 gennaio 2026 ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

- 1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Università di riferimento;*
- 2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice con riguardo alle prove della parte istante;*
- 3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;*
- 4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale;*
- 5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.*
- 6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.*

Con successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha anche chiesto le generalità dei controinteressati. Le istanze, tuttavia, sono rimaste attualmente prive di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare le istanze e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione

per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- in via preliminare, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

- in via istruttoria: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ed ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati, nonché l'esibizione dei documenti richiesti e rispettivamente formulati con regolare istanza di accesso agli atti.

- in via cautelare, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati:

(i) ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Catanzaro indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

(ii) in subordine, in accoglimento del motivo n. 4, ordinando al MUR di disporre l'immatricolazione della ricorrente presso l'Ateneo di Tor Vergata di Tirana alle stesse condizioni degli altri studenti immatricolati presso la sede italiana, dunque non dovendo sostenere i costi di una tassazione differenziata e tutte le ulteriori conseguenze.

- nel merito, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

(i) in accoglimento dei motivi nn.: 1, 2, 3, e 5, ammettere la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Catanzaro indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

(ii) in accoglimento del motivo n. 4: disporre l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e conseguentemente imporre l'immatricolazione della ricorrente presso l'Ateneo di Tor Vergata di Tirana alle stesse condizioni degli altri studenti immatricolati presso la sede italiana, non dovendo sostenere i costi di una tassazione differenziata e tutte le ulteriori conseguenze.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad €. 650,00.

Roma, 3 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata

4) i soggetti controinteressati cui l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato il ricorso sono De Simone Giada Rachele e Ciarlo Annalisa, ma si precisa che i soggetti potenzialmente controinteressati a resistere, rispetto alle pretese azionate nel presente ricorso, sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026;

5) la notifica del presente ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio - Roma, Sez. III, con ordinanza collegiale n. 2375/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa nel giudizio R.g. n. 3577/2026;

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con l'ordinanza collegiale n. 2375/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR del Lazio – Roma ha:

“Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, “ una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948); Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte: - la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata; 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti; 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la

notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio); 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); L'Amministrazione resistente: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci)

dal primo adempimento; - parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito; Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2375/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.g. n. 3577/2026 con il quale è stata autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria unica nazionale per l'accesso ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dell'allegata ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III, n. 2375/2026.

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo il Ministero dell'Università e della Ricerca:

“1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza collegiale n. 2375/2026 e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)".

Si chiede, inoltre, di rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito, entro 5 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale del ricorso, dell'ordinanza collegiale n. 2375/2026 resa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III e dell'elenco nominativo dei controinteressati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica".

Si precisa, altresì, che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro e non oltre il 10 maggio 2026, termine perentorio individuato dal Giudice Amministrativo.

Roma, 4 maggio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata